

Si conclusero senza sciopero, i seguenti concordati: Mandamento di Prato, Figline, Rignano, Mandamento di Pontassieve, Greve, Fiesole, Bagno a Ripoli. Comuni del Mugello. Calenzano, Gambassi, Montelupo, Circondario di Rocca a San Casciano, Lastra a Signa, Casellina e Torri,

Nella conclusione di tutti questi concordati, si fissarono per la prima volta nella nostra Provincia le tariffe locali delle « opre » e « attaccature » « per conto padronale », che variavano allora, a seconda delle località, da un minimo di L. 4 per le opre e L. 6 per le attaccature, ad un massimo rispettivo di L. 7 e 14.

II « Patto di Sancasciano ».

7. — Come tipo, da cui poco si discostano gli altri Concordati — salvo quelli della Romagna Toscana, di cui diremo più oltre e salvo qualche miglioramento, talvolta assai notevole di natura economica (per es. nel *Patto di Gambassi*) — riferiamo il testo del « *Patto di San Casciano* ».

“ **Nuovi patti colonici da inserirsi nel libretto colonico ad aggiunta o modifica di quegli esistenti.**

Concordato stipulato fra la Federazione Mezzadri e Piccoli Affittuari, per i mezzadri organizzati da essa nel Mandamento di San Casciano Val di Pesa e i Sigg. Componenti la Commissione dei Proprietari a ratifica di quanto preventivamente convenuto fra detta Federazione e una Commissione dei Sigg. Proprietari a ciò espressamente delegata nelle riunioni tenute nei giorni 17, 18 Settembre 1919 sotto la Presidenza dell'Onor. Sig. Comm. De Fabritiis, Prefetto della Provincia di Firenze, con l'intervento del Consigliere Provinciale del Mandamento Signor Cav. Avv. Giovanni Chiostrì.

1. — Obbligo del patto scritto e della regolare tenuta del libretto colonico.
2. — Le stime morte devono essere consegnate al colono senza obbligo di versamento di denaro al proprietario, salvo liquidazione a fine di contratto. Tutti i conti devono essere regolati in base alla presente disposizione con modalità da concordarsi.
3. -- I conti colonici dovranno essere regolati ogni anno al saldo. Il proprietario avrà diritto di ritenersi a titolo di garanzia sul credito colonico una somma corrispondente a non oltre L. 100 per ettaro coltivabile, fruttifero a favore del colono al tasso del 3 per cento in anno. Il colono avrà diritto di ritirare dopo il saldo il resto del suo avere, che però rimarrà pure fruttifero almeno al 3 per cento, qualora questa rimanenza resti nella cassa padronale a titolo di deposito, per mutuo consenso.
4. — Sono aboliti i cogni del vino; fermo stante che tanto il vino strelto che il chiaro si dividono per metà, il colono, qualora ottenga dal proprietario tutto il vino strelto, gli dovrà un cognò non superiore al 5 per cento del prodotto totale del vino chiaro da levarsi sulla parte colonica.

5. — Per la frangitura delle olive. le spese e i contributi di qualsiasi natura in capitale ed esercizio saranno a carico del proprietario. A parziale compenso il colono rilascerà al proprietario il 3 per cento in prodotto sopra la parte di sua spettanza, se il frantoio è azionato da motore inanimato; e il 2 per cento se è a trazione animale. Se l'azienda non ha frantoio, la spesa della frangitura fa carico pure al proprietario ed il colono rilascerà al medesimo il 3 per cento o il 2 per cento dell'olio ad esso spettante, a seconda che il frantoio è azionato meccanicamente o a trazione animale.

6. — Ferme stanti le spese a metà per gli anticrittogamici, per le irrorazioni e solforazioni eseguite sulle piante fruttifere è dovuta dal proprietario al colono, a titolo di premio per incoraggiamento alla produzione ed anche per laceri e logori, una indennità che per il corrente anno viene fissata in una somma, che, qualunque sia il metodo di valutazione scelto dalle parti, equivalga a L. 100 per ogni quintale di solfato di rame, o suoi surrogati, consumato nell'anno corrente ad una valutazione di L. 230. La indennità suddetta collo stesso criterio sarà per gli anni successivi ritenuta in cifre proporzionate al prezzo dello zolfato di rame in rapporto agli elementi accertati per l'anno corrente. L'impiego dello zolfato di rame e degli altri anticrittogamici sarà fatto secondo le buone regole della tecnica agraria.

7. — Sono aboliti i patti di fossa, di propaggine, di paglia, di fieno, di legne, di contributi d'imposte e tasse fondiari e in genere di ogni prestazione di opra gratuita a favore dei proprietari. Il colono potrà tenere un suino per uso e consumo della famiglia, rilasciando al proprietario un prosciutto. Il proprietario potrà richiedere nel podere tutti gli allevamenti compatibili colla coltura del fondo. Il contadino potrà tenere per proprio conto senza patti quattro galline, un tacchino, un cappone e tre coniglie da frutto. Per numero superiore di polli, coniglie e altri animali da cortile, i patti saranno equamente disciplinati.

8. — Le spese di trebbiatura, macchine e personale di macchine sono a conto padronale; le spese per il personale di aia e vitto, comprese quelle del personale di macchina, sono a conto del contadino.

9. — Le nuove piantagioni rimarranno a carico del proprietario per un periodo variabile dai tre ai cinque anni a seconda delle località.

10. — Tutti gli arnesi maggiori fanno parte delle stime morte. Tutti gli arnesi minori sono di proprietà del contadino. D'ora innanzi le riparazioni e i rimpiazzi potranno essere sopportati a metà, salvo che fra le parti, per ciò che riflette le riparazioni, si stabilisca d'accordo un *forfait*.

11. — Le opre prestate dal colono a favore del proprietario, sia fuori del podere, sia per scopi non derivanti dall'obbligo del contratto nel podere, devono essere pagate in misura non inferiore al 75 per cento del prezzo medio degli operai agricoli avventizi. In ogni caso per il corrente anno e cioè fino al 1 Marzo 1920, non saranno pagate al disotto di L. 4 per gli uomini e L. 3 per le donne. In caso di contestazione si farà ricorso a Commissioni paritetiche. Tali norme si riferiscono alla mano d'opera valida maschile e femminile. Il pagamento dovrà essere fatto settimanalmente a contanti. Le attaccature secondo l'uso locale saranno aumentate del 50 per cento se fatte con cavallo e del 100 per cento se fatte con buoi (quiudi, ad esempio, in rapporto al prezzo di L. 4, rispettivamente L. 6 e L. 8).

Non sono consentite attaccature per conto di terzi, senza il preventivo consenso del proprietario.

12. — Il proprietario esercita la direzione del fondo pel comune interesse sociale. Le contrattazioni riguardanti il bestiame dovranno essere anche preventivamente concordate. Per gli altri acquisti, il proprietario darà notizia al colono non oltre il mercato successivo al giorno in cui vengono effettuati gli acquisti medesimi.

13. — Il proprietario, dovrà tenere i fondi sempre corredati del bestiame necessario e corrispondente all'importanza del podere.

Le eventuali svalutazioni del valore bestiame devono essere fatte di comune accordo. Le spese vive per gite e refezioni sostenute dal colono per acquisto bestiame dovranno essergli rimborsate e segnate in conto stime purchè preventivamente concordate.

14. — Gli ambienti colonici dovranno essere riordinati secondo le disposizioni vigenti. Sarà agevolato tutto ciò che interessa l'aumento della produzione per quanto riflette la fornitura d'acqua (cisterna o pozzo con tiraggio preferibilmente elettrico), i fabbricati agricoli, concimaie ecc.

15. — Ogni eventuale differenza di carattere individuale o familiare relativa all'applicazione dei nuovi patti dovrà essere deferita, quando il colono faccia parte della Federazione Provinciale Mezzadri, ad un Collegio arbitrale composto di cinque membri, due nominati dal proprietario o sue organizzazioni, due dalla Federazione e presieduto da un quinto membro nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze.

16. — I nuovi patti andranno in vigore dal 1 Settembre 1919. I patti a compenso anticrittogamici (6) e trebbiatura (8) saranno retrotratti al 1 Maggio decorso.

17. — Negli altri patti e in quanto non siano in contrasto con le modificazioni suddette continuano a valere le consuetudini esistenti.

Il presente concordato sarà redatto in tre esemplari, che saranno depositati uno in Prefettura, uno presso il Presidente della Commissione dei Proprietari, uno presso la Federazione Provinciale dei Mezzadri.

Ad esso le parti promettono di uniformarsi nella formazione dei rispettivi libretti.

La Federazione s'incarica di provvedere ai propri organizzati il relativo modulo perchè possano averne norma per la stipulazione.

Per la Commissione dei Proprietari
f.to GIOVANNI CHIOSTRI

Per la Feder. Prov. Mezzadri e Picc. Affittuari
f.to ENRICO FRASCATANI

Il Prefetto Presidente
f.to DE FABRITIIS ».